



Citta' di Fossano

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DI SPAZI INFORMATIVI PER GRUPPI CONSILIARI, PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Deliberazione C.C. n. 115 del 12 dicembre 2007

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri di utilizzo e le modalità di concessione in uso di proprie strutture da destinare alla comunicazione delle attività e delle iniziative di soggetti terzi. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 3 non potranno installare altre analoghe strutture (cavalletti mono o bifacciali), fermo restando la possibilità per gli stessi di utilizzare bacheche-vetrinette proprie o di proprietà comunale, a tale scopo destinate.

Art. 2 – Individuazione delle strutture

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Comune, in sede di prima applicazione, provvede alla realizzazione di n.7 strutture monofacciali, da collocarsi nel tratto di portici prospiciente i civici 1-3 di Via Cavour.

2. La Giunta Comunale individua, su proposta degli Uffici comunali competenti, le caratteristiche tecniche ed estetiche delle strutture da collocare. Eventuali successive modificazioni nel numero e/o nell'ubicazione delle strutture dovranno essere disposte con provvedimento della Giunta Comunale

Art. 3 – Soggetti ammessi

1. Le strutture di cui all'art. 2 sono concesse in uso a:

- gruppi consiliari
- partiti e movimenti politici

Art. 4 – Modalità per la richiesta

1. I soggetti di cui all'art.3 interessati alla concessione in uso delle strutture, dovranno far pervenire al Comune apposita istanza, in carta libera, nella quale dovranno essere indicati generalità e recapito del richiedente; gruppo, partito, movimento o associazione per conto del quale viene presentata la richiesta.

2. La concessione ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel corso del quale la richiesta è stata presentata ed accolta. La concessione è rinnovabile di tre anni in tre anni a condizione che ne venga richiesto il rinnovo entro il 30 novembre antecedente la scadenza. La mancata richiesta di rinnovo comporta automaticamente la decadenza della concessione. Lo spazio così reso libero verrà riassegnato ad altro richiedente.

3. I Gruppi Consiliari hanno diritto all'assegnazione di n. 4 strutture (2 riservate ai gruppi di maggioranza e 2 riservate ai gruppi di minoranza). La durata della concessione delle strutture ai Gruppi Consiliari coincide con la durata del mandato elettorale

4. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3 non possono richiedere l'assegnazione di più di una struttura ciascuno

Art. 5 – Modalità per l'assegnazione delle strutture

1. In sede di prima applicazione, nel caso di carenza degli spazi disponibili, fermo restando che l'Amministrazione provvederà ad individuare nuovi spazi secondo le modalità di cui all'art. 2, l'assegnazione avverrà secondo il criterio di presentazione delle domande, dando priorità alle istanze presentate dai soggetti, aventi sede, o sezione, nel territorio comunale.

2. Le istanze successivamente pervenute, in assenza di strutture libere, saranno soddisfatte non appena resosi disponibile uno spazio, secondo il medesimo criterio di presentazione delle domande. L'Ufficio competente interpella formalmente il primo richiedente presente in graduatoria, che dovrà confermare la propria richiesta entro 20 giorni. Nel caso di mancata risposta, l'istanza di assegnazione si intende decaduta, con conseguente interpello del richiedente successivo.

Art. 6 – Obblighi dell'assegnatario

1. L'assegnatario non può utilizzare la struttura a sua disposizione per:

- scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume
- esposizione di materiale con finalità pubblicitarie o commerciali, in favore di soggetti terzi

- la propaganda elettorale nel periodo che precede di 30 giorni le elezioni politiche, amministrative e referendarie, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia.

2. L'assegnatario si impegna:

- a risarcire ogni danno che si dovesse verificare alla struttura in conseguenza del suo utilizzo
- a curarne l'ordinaria manutenzione per mantenerne il decoro
- a versare, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo di ogni singola struttura, l'importo di €.15,00, oltre Iva ove dovuta, annui da corrispondere entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sono esclusi dal pagamento del corrispettivo i Gruppi Consiliari assegnatari delle strutture
- a corrispondere, ove dovuta, l'imposta comunale sulla pubblicità

Art. 7 – Cause di revoca

1. Sono cause di revoca dell'assegnazione:

- la violazione di anche solo uno degli obblighi di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2
- il mancato utilizzo della struttura per un periodo superiore a 6 mesi. Al fine di verificare il mancato utilizzo della struttura, tutti gli atti ivi esposti devono essere datati

2. Nel caso di revoca della assegnazione il Comune è autorizzato a rimuovere qualsiasi affissione presente sulla struttura ed a procedere alla riassegnazione della stessa ad eventuali richiedenti

3. Il Comune può, per cause di forza maggiore o per sopravvenute esigenze, disporre la rimozione delle strutture. In tal caso nulla è dovuto all'assegnatario a titolo di risarcimento o di rimborso di quanto già corrisposto.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.